



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

D.R. n. 926 del 07/03/2019

Oggetto: Modifica all'articolo 11 – Trattamento dei dati e diritto di accesso - dello schema tipo di bando contenuto nell'allegato A del Regolamento per l'istituzione di Borse di Studio di Ricerca.

II RETTORE

Visto il Regolamento per l'istituzione di Borse di Studio di Ricerca, emanato con D.R. n. 1977 del 05.05.2014, ed in particolare l'articolo 4 – Attivazione delle borse;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Ritenuto necessario adeguare al sopracitato Regolamento (UE) 2016/679 l'articolo 11 – Trattamento dei dati e diritto di accesso – dello schema tipo di bando contenuto nell'Allegato A del Regolamento per l'Istituzione di Borse di Studio di Ricerca;

Vista la Deliberazione del 13.11.2018 con la quale il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla modifica dell'art. 11 - Trattamento dei dati e diritto di accesso - dello schema tipo di bando contenuto nell'allegato A del Regolamento per l'Istituzione di Borse di Studio di Ricerca;


Vista la Legge 240 del 20.12.2010 come modificata dal D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 ed in particolare l'art. 18, comma 5;

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 1730 del 15/03/2012 e successive modificazioni;

Valutato ogni opportuno elemento;

Decreta


1) A decorrere dalla data di registrazione del presente Decreto, l'articolo 11 – Trattamento dei dati e diritto di accesso - dello schema tipo di bando contenuto nell'allegato A del Regolamento per l'istituzione di Borse di Studio di Ricerca è modificato come di seguito riportato



Il Magnifico Rettore
Prof. Gianmaria AJANI

Visto la Direttrice della Direzione Bilancio e Contratti
Dott.ssa  MALATESTA

Visto il Direttore della Direzione Ricerca e Terza Missione
Dott. Marco DEGANI



(All. A ex art. 4 del Regolamento)

FAC SIMILE BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO

Decreto Direttoriale n. _____ del _____

Oggetto: Bando di concorso per conferimento di Borse di studio di ricerca ai sensi del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" dell'Università di Torino.

Scadenza per la presentazione delle domande _____

Il Direttore/Direttrice

Premesso

Che con deliberazione del _____ il Dipartimento/Centro _____ ha deliberato l'attivazione di _____ borse di studio di ricerca di cui all'art. 1 lettera _____ del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" dell'Università di Torino;

Decreta

Art. 1 - Borsa/e di studio di ricerca

Il Dipartimento/Centro _____, bandisce _____ borsa/e di studio di ricerca della durata di _____ ai sensi dell'art. 1 lettera _____ del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" dell'Università di Torino.

L'importo della/e borsa/e è di €. _____ ed è corrisposto in rate mensili posticipate.

La/e borsa/e, volta/e a favorire la formazione del borsista nello svolgimento di un'attività di ricerca, è/sono destinata/e allo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del progetto dal titolo _____ presso il Dipartimento/Centro _____

L'attività di ricerca consiste in _____¹

L'inizio delle attività è stabilito, in ragione delle esigenze della struttura e della ricerca, dal Responsabile Scientifico in accordo con il Direttore del Dipartimento/Direttore del Centro e con il borsista.

Art. 2 - Requisiti di ammissione

La/e borsa/e è/sono destinata/e a cittadini italiani e stranieri in possesso del diploma di laurea in _____ (ex ante D.M. 509/99) ovvero laurea specialistica/magistrale in _____ (laurea di secondo livello di cui al D.M. 509/99 e D. M. 270/04) ovvero di titolo equipollente conseguito presso Università straniera.

In tale ultimo caso, qualora il candidato non sia già in possesso della "Dichiarazione di equipollenza" rilasciata dal MIUR, deve richiederla alla Commissione Giudicatrice che può esprimersi ai soli fini della fruizione della borsa di studio.²

I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti _____³

E' preclusa la partecipazione alla presente procedura a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore afferente al

¹ Inserire breve descrizione dei compiti del borsista.

² Eventualmente specificare la possibilità di partecipazione di coloro che sono in possesso della sola laurea triennale qualora il Dipartimento/Centro lo abbia deciso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Regolamento

³ Eventuale; se del caso indicare altri requisiti di ammissione oltre la laurea: ad esempio pubblicazioni, esperienze di ricerca, conoscenza di lingua straniera etc, etc

Dipartimento/Centro _____⁴, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 3 – Responsabile Scientifico

Il Responsabile Scientifico, sotto la cui supervisione il borsista svolgerà la propria attività di ricerca, è il Prof./Dott. _____⁵.

Al Responsabile Scientifico è affidato il controllo del corretto svolgimento dell'attività del borsista. In caso di grave e continuato inadempimento da parte del borsista, il Responsabile Scientifico deve tempestivamente comunicare al Dipartimento/Centro una motivata richiesta di decadenza dalla borsa.

Art. 4 - Prove (solo per titoli e curriculum)

La selezione per l'assegnazione della borsa è per titoli e curriculum.

La Commissione dispone di 100 punti e prestabilisce i criteri per l'attribuzione dei punti ai titoli ed al Curriculum prevedendo, in ogni caso, l'attribuzione di un punteggio al titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero e, per i settori interessati, al titolo di specializzazione di area medica.

Al termine dei lavori la commissione formula e pubblicizza la graduatoria di merito mediante _____⁶.

ovvero

Art. 4 - Prove (per titoli e curriculum e colloquio)

La selezione per l'assegnazione della borsa è per titoli, curriculum e colloquio.

La Commissione dispone di 100 punti da suddividere in 70 punti per la valutazione dei titoli e 30 punti per la prova orale.

Entro tali limiti, la Commissione prestabilisce i criteri per l'assegnazione dei punti ai titoli e/o al colloquio, nonché il punteggio minimo per l'ammissione all'orale.

In ogni caso la Commissione deve attribuire un punteggio al titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero e, per i settori interessati, al titolo di specializzazione di area medica.

Il colloquio è volto a⁷ _____.

La prova orale si svolgerà il giorno _____ alle ore _____, presso _____.

Al termine dei lavori la commissione formula e pubblicizza la graduatoria di merito mediante _____⁸.

⁴ Ove il Dipartimento/Centro che bandisce sia diverso da quello presso il quale la ricerca deve essere svolta, devono essere indicati entrambi.

⁵ Nel caso di borse di cui al punto A) dell'art. 1 del Regolamento, finanziate su specifici progetti di ricerca, il Responsabile Scientifico si identifica con il titolare della ricerca o suo delegato. In tutti gli altri casi, il Responsabile Scientifico è individuato dal Consiglio del Dipartimento/Comitato di Gestione del Centro all'atto dell'attivazione della borsa.

Nel caso di borse di cui al punto B) dell'art. 1 del Regolamento, il Responsabile Scientifico è individuato d'intesa con l'Ente finanziatore.

⁶ Indicare le modalità di pubblicizzazione: se mediante affissione o pubblicazione sul sito ovvero attraverso comunicazione personale ai candidati.

⁷ Indicare gli argomenti oggetto del colloquio anche in forma generica del tipo: "su argomenti connessi al tema di ricerca oggetto della borsa di studio" ed eventualmente indicare l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera

⁸ Vedi nota n. 6

In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa di studio o la parte restante di essa può, su richiesta del Responsabile Scientifico, essere assegnata a concorrenti classificati idonei secondo l'ordine della graduatoria ove capiente.

Lo scorrimento della graduatoria è in ogni caso possibile solo ove residui un periodo pari ad almeno tre mesi di borsa.

Art. 5 - Commissione

La Commissione, composta da tre esperti nel settore di ricerca oggetto della borsa di studio, è nominata dal Consiglio del Dipartimento/Comitato di Gestione del Centro _____. I componenti della Commissione saranno resi noti dopo la scadenza del termine della presentazione delle domande mediante _____⁹

Art. 6 - Presentazione delle domande

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al Direttore del Dipartimento/Direttore del Centro _____, secondo lo schema allegato (Allegato 1) e dovrà pervenire entro e non oltre il _____.

La domanda deve essere consegnata _____¹⁰.

Il candidato può dichiarare, mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso.

Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare:

- 1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
- 2) titolo di studio, data, voto e sede di conseguimento;
- 4) indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative ed eventuale numero telefonico;
- 5) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso;

Solo per i candidati che abbiano conseguito la laurea all'estero e non siano già in possesso della dichiarazione di equipollenza, la domanda dovrà altresì contenere la richiesta di dichiarazione di equipollenza ai soli fini della fruizione della borsa di studio.

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) Curriculum vitae;
- b) Elenco delle pubblicazioni;
- c) Copia di un documento di identità in corso di validità.

Art. 7 – Conferimento borsa di studio.

Le borse di studio sono conferite con lettera d'incarico; tale lettera deve essere sottoscritta, per accettazione, dal borsista ed essere restituita al Dipartimento/Centro _____ entro e non oltre _____ giorni dalla sua ricezione unitamente ad ogni altra documentazione richiesta dagli uffici e necessaria per il conferimento della borsa stessa.

A tutti i partecipanti viene comunicato l'esito del concorso mediante _____¹¹

In caso di non accettazione, la borsa, su richiesta del Responsabile Scientifico, è assegnata a concorrenti classificati idonei secondo l'ordine della graduatoria, ove capiente.

9 Vedi nota n. 6.

10 Specificare se attraverso consegna a mani (con l'indicazione dell'indirizzo, orario di ricevimento etc) ovvero se a mezzo posta (raccomandata a/r) ovvero con entrambe le modalità. Se previsto prevedere che per le domande inviate a mezzo posta fa fede la data del timbro postale.

11 Vedi nota 6.

Art. 8 - Copertura assicurativa

Le borse sono comprensive del costo, a carico del Dipartimento/Centro, di adeguata polizza assicurativa personale obbligatoria sia contro gli infortuni verificatisi durante il periodo di presenza presso le strutture universitarie ovvero presso strutture esterne presso le quali il borsista è stato previamente autorizzato dal Responsabile Scientifico a svolgere la propria attività, sia per la responsabilità civile derivante dai danni a persone e cose provocati dal borsista.

Per la stipulazione delle polizze assicurative si deve fare riferimento alle condizioni contrattuali indicate dai competenti uffici dell'amministrazione centrale.

Art. 9 - Caratteristiche delle borse

Il godimento delle borse non costituisce rapporto di lavoro autonomo o subordinato ed in nessun caso le attività svolte dai borsisti possono essere proprie di prestazioni libero-professionali e/o di lavoro dipendente.

Le borse non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali, né a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali.

Le borse sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche.

Le borse non possono essere cumulate con assegni di ricerca e con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

Previa disponibilità di fondi, il Consiglio di Dipartimento/Comitato di Gestione del Centro può deliberare, su richiesta del Responsabile scientifico, il rinnovo della borsa ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" dell'Università di Torino.

La borsa può essere sospesa in caso di grave e certificata malattia del borsista che si protragga per un periodo pari o superiore ad un mese.

E' altresì prevista la sospensione della borsa per maternità e per paternità in analogia a quanto disposto per i dottorandi e per gli assegnisti di Ricerca dell'Università di Torino. La sospensione della borsa è disposta con proprio decreto dal Direttore del Dipartimento/Direttore del Centro _____ sentito il Responsabile Scientifico.

Esclusivamente per ragioni inerenti all'eventuale scadenza dei fondi disponibili, durante il periodo di sospensione delle attività per maternità/paternità, l'interessato/a può continuare a percepire la borsa; in tal caso le attività di ricerca dovranno proseguire oltre il termine del percepimento della borsa per un periodo pari al periodo di sospensione. In caso di mancato recupero del periodo di sospensione, l'interessato/a dovrà restituire le rate percepite corrispondenti al periodo non recuperato.

Art. 10 - Diritti e doveri dei borsisti

I borsisti hanno diritto di accedere alle strutture di ricerca cui sono assegnati e di usufruire di tutti i servizi a disposizione dei ricercatori e dei docenti secondo la normativa vigente nella struttura.

I borsisti sono tenuti ad osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso la struttura cui sono assegnati.

Al termine del periodo di fruizione della borsa gli assegnatari sono tenuti a redigere una relazione scientifica sull'attività svolta, da presentare, unitamente alla valutazione del Responsabile Scientifico, al Direttore del Dipartimento/Direttore del Centro.

Per le borse di cui al punto A) dell'art. 1 del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca", i risultati delle ricerche cui contribuisce il borsista sono di esclusiva proprietà dell'Università; qualora il borsista intenda pubblicare e/o comunicare i risultati delle ricerche stesse deve preventivamente essere autorizzato dal Direttore del Dipartimento/Direttore del Centro e deve citare l'Università.

Per le borse di cui al punto B) dell'art. 1 del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca", la proprietà dei risultati delle ricerche nonché la pubblicazione degli stessi sono regolate dalla convenzione di cui all'art. 2 comma 2.

L'inosservanza delle norme del presente bando e del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" dell'Università di Torino nonché dei regolamenti universitari comporterà, sulla base di una delibera Consiglio del Dipartimento/Comitato di Gestione del Centro, sentito il Responsabile Scientifico, l'immediata decadenza dal godimento della borsa per la parte residuale e l'esclusione del beneficiario da eventuali rinnovi.

Art. 11 - Trattamento dei dati e diritto di accesso.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali e in attuazione del Dlgs. 101 del 2018, si informa che i dati conferiti (nome, cognome, titolo di studio, residenza, codice fiscale...) saranno trattati, ai sensi del sopra citato regolamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ed in particolare per le finalità istituzionali di didattica e di ricerca dall'Università degli Studi di Torino, Titolare del trattamento con sede legale in Via Verdi 8 – 10124 Torino (dati di contatto: indirizzo PEC: ateneo@pec.unito.it).

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer dell'Università degli Studi di Torino (DPO), è il prof. Sergio Foà contattabile all'indirizzo di posta elettronica: rpd@unito.it

La base giuridica del trattamento sopra descritto è costituita dalla Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "*Norme in materia di organizzazione delle Università, del personale accademico e reclutamento*".

I dati sono trattati, con o senza strumenti elettronici, da soggetti autorizzati del trattamento dei dati sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate.

I dati potranno essere comunicati ai Responsabili del trattamento esterni che hanno stipulato specifici accordi, convenzioni o protocolli di intese, contratti con il titolare del trattamento.

I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari (enti pubblici indicare le tipologie es. Edisu, Miur, enti, banca, Agenzie delle Entrate, Ente tesoriere, Cus, Regione, Città Metropolitana, etc.).

Alcuni dati (es. graduatoria) potranno essere pubblicati *on line* nella sezione: "Amministrazione Trasparente" in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti del D. Lgs. n. 33 del 2013 – Testo unico in materia di trasparenza amministrativa.

L'Ateneo si avvale per il perfezionamento delle procedure concorsuali di eventuali fornitori designati responsabili esterni; dei servizi di Google per il settore Educational per i quali sono state adottate adeguate misure di garanzia (per approfondimenti vedasi la sezione Privacy and Security di Google richiamata nella Sezione privacy del sito di Ateneo); tali servizi implicano il trasferimento dei dati personali in un paese terzo extra-europeo (trattasi delle c.d. soluzioni "in cloud" di Google).

I dati relativi ai candidati potranno essere conservati per finalità di documentazione amministrativa, storica e di ricerca per un periodo illimitato, nel rispetto degli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente.

Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it

Gli interessati (soggetti a cui si riferiscono i dati) possono far valere, nei casi previsti, i propri diritti sui dati (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, opposizione al trattamento, come previsto dagli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679 sopra citato, nei confronti dell'Università degli Studi di Torino inviando una specifica istanza ad oggetto: "diritti privacy" alla Struttura/Direzione competente (UOR: Unità Organizzativa Responsabile), i cui contatti sono indicati all'interno del Bando di riferimento.

Art. 12 - Norma di chiusura

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso si rinvia alle norme di cui al "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" dell'Università di Torino nonché ai Regolamenti universitari ed alle leggi vigenti in materia di borse di studio universitarie.

Firme

